

## **Sintesi delle principali integrazioni al Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti ADS approvate dal Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione ADS, nella riunione del 21 luglio scorso, ha approvato le seguenti integrazioni sulle tematiche:

### **- Aggiornamento delle periodicità** (Regolamento p.5-23-24-40-53).

Le testate sottoposte agli accertamenti ADS saranno classificate in base alle seguenti periodicità:

- Quotidiani, edizioni settimanali di quotidiani.
- Settimanali: pubblicazioni che prevedono almeno 48 uscite nell'arco dell'anno.
- Periodici con un numero di uscite inferiore a 48 e superiore a 13 nell'arco dell'anno.
- Mensili: pubblicazioni che prevedono almeno 10 uscite nell'arco dell'anno.
- Altri Periodici con un numero di uscite inferiore a 10 nell'arco dell'anno.

Eventuali cambi di periodicità in corso d'anno dovranno essere tempestivamente comunicati con l'invio di una nuova scheda informativa della testata ad ADS e al Revisore Editore per le opportune modifiche.

La periodicità dovrà essere dichiarata dall'Editore nella scheda informativa dei dati comunicata attraverso il sistema ADS con cadenza annuale.

La Commissione Lavori, in occasione delle riunioni mensili, monitorerà il numero di uscite effettive. Nel caso sia riscontrato in corso d'anno il mancato raggiungimento delle uscite minime previste per le diverse periodicità, fatti salvi eventuali numeri oggetto di neutralizzazione, si provvederà alla riclassificazione della testata secondo la corretta categoria di appartenenza.

Ai fini dell'attuazione del Regolamento, è previsto l'intervento tecnico per l'aggiornamento del sistema di gestione dei dati ADS e del sito pubblico ADS.

La decorrenza delle nuove periodicità è fissata a partire da Gennaio 2023 (cioè dalle dichiarazioni relative all'anno 2023).

### **- Pubblicazione sul sito e in nota delle sanzioni irrogate** (Regolamento p.42 - 46 - 50 - 51- 52 -53).

E' stata inserita la precisazione della pubblicazione sul sito e in nota delle sanzioni irrogate e la precisazione che la pubblicazione della comunicazione sul sito della nota debba avere una durata di sei mesi dall'emissione della sanzione.

- **Inclusione del criterio della ripetizione della verifica nonché l'addebito dei costi delle verifiche sulle copie attivate presso editori, sostenuti l'anno successivo per la ripetizione della verifica nel caso di non conformità riscontrate sull'anno precedente, agli editori interessati.**  
(Regolamento p.66).

Nel caso venga espresso un giudizio di non conformità dalla società di controllo incaricata da ADS delle verifiche, le testate interessate sono oggetto di verifica anche per l'anno seguente e i costi sostenuti per la ripetizione della verifica sono a carico degli Editori interessati.